



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Proposta n.: 697

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTÀ
AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 / 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA RELAZIONE DI COLLAUDO, ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA EX ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.. SITO INQUINATO "AREA PARCO SAN GRATO IN VIA ALLA CAVA" COMUNE DI RIVOLI (TO). CODICE ANAGRAFE SITI DA BONIFICARE: 2142.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Nel 2010 l'Amministrazione Comunale ha avviato un processo di riqualificazione dell'area di via alla Cava, in adiacenza al Museo del Castello di Rivoli e nei pressi del Parco San Grato, da tempo in stato di degrado ed abbandono, per la realizzazione di un parcheggio pubblico, con l'approvazione di un progetto che prevedeva lo spianamento dell'area e l'impermeabilizzazione delle aree carrabili. In tale contesto l'allora Responsabile del Servizio Reti e Progettazione della Direzione Servizi alla Città, ha incaricato lo studio Penta Progetti srl di svolgere sul sito delle indagini ambientali preliminari dalle quali si è riscontrato che le attività pregresse svolte sul sito (in ultimo attività di messa in riserva e recupero dei veicoli sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, cessata a seguito di un incendio) avevano determinato una contaminazione del suolo superficiale e profondo da imputare a metalli e contaminanti organici di diversa origine.

Nel settembre 2011 è stata quindi inviata la comunicazione di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e si è avviato il procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che ha visto l'autorizzazione del "Piano di Caratterizzazione" (DD 151 del 22/02/2012), l'approvazione dell'"Analisi di Rischio sito specifica" (DD 1005 del 12/09/2012) e l'approvazione del "Progetto operativo di bonifica" con relativa "Integrazione del progetto operativo di bonifica" (DD 46 del 18/01/2013).

L'Analisi di Rischio (AdR) sito specifica è stata svolta considerando come sorgente primaria della contaminazione gli autoveicoli e i rifiuti di vario genere derivanti dalla precedente attività,

già quasi totalmente rimossi al momento dell'elaborazione dell'AdR, e come sorgente secondaria il suolo superficiale e profondo contaminato da Idrocarburi pesanti C>12, IPA, Piombo e Rame; come percorso di diffusione delle contaminazioni dalle sorgenti secondarie è stata considerata solamente la volatilizzazione dovuta alla diffusione di polveri, ritenendo nulla la possibilità di lisciviazione in falda, dato che il progetto di riutilizzo finale dell'area prevede la realizzazione di un parcheggio completamente pavimentato, ponendo, quale condizione di bonifica, che anche al di sotto delle aree verdi venisse posto un livello di impermeabilizzazione. L'AdR ha quindi definito come obiettivi di bonifica il raggiungimento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) calcolate per i parametri Piombo, Idrocarburi pesanti C>12, Fluorantene e Fenantrene, e la rimozione dei rifiuti presenti nell'area.

Il Progetto Operativo di Bonifica (POB) approvato prevedeva, pertanto, la rimozione dei rifiuti di vario genere presenti fuori terra sull'area, la rimozione del terreno contaminato in corrispondenza dei sondaggi S6 ed Sc3, di S3 e dei topsoil ed era completato da una Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell'intera area attuata mediante la realizzazione di una pavimentazione idonea ad interrompere il percorso di lisciviazione in falda: in questo senso la MISP ha costituito variante al progetto definitivo del parcheggio prevedendo che anche al di sotto delle aree verdi fosse presente un'efficace impermeabilizzazione e regimazione delle acque meteoriche tramite idoneo sistema di captazione, collettamento ed allontanamento verso la rete di smaltimento già prevista per le altre parti del parcheggio. Parte integrante della MISP è anche il Piano di Monitoraggio finalizzato a valutare l'eventuale innescarsi dei percorsi mobilitazione dei contaminati del sottosuolo verso le altre matrici ambientali: il monitoraggio prevedeva di verificare la possibilità di volatilizzazione in atmosfera (a tal scopo stato realizzato il campionamento dell'aria ambiente prima, durante (almeno una volta ogni 7 giorni) e dopo l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio, misurata in tre punti preventivamente concordati con gli Enti di controllo), e la possibilità di lisciviazione in falda, ipotesi non prevista dall'AdR grazie alla realizzazione di una pavimentazione impermeabile, per la quale si è definita la necessità di effettuare la valutazione dell'integrità della copertura impermeabile, mediante ispezione visiva con cadenza annuale ed indagini geofisiche con cadenza quinquennale, e la verifica della funzionalità del sistema di captazione e drenaggio delle acque meteoriche, con cadenza quinquennale.

A seguito della realizzazione dell'attuazione di POB e MISP, avvenuta contestualmente alla realizzazione del parcheggio, il Comune ha inviato una "Relazione di collaudo della bonifica", datata 10/12/2013 e trasmessa ai soggetti coinvolti in data 02/01/2014, nella quale è stata espletata una rendicontazione delle attività di bonifica svolte sul sito che hanno visto la rimozione dei rifiuti di vario genere depositati fuori terra, l'asportazione del terreno contaminato in corrispondenza di Sc3 (scavo A), S6 (scavo B), topsoil e Sc7 (scavo C) e Sc6a e S3 (scavo D), con successivo riempimento con materiale certificato, il monitoraggio dei VOC nell'aria ambiente ed il collaudo della bonifica con la verifica, in contraddittorio con ARPA, del raggiungimento delle CSR calcolate. La Relazione di collaudo ha verificato anche le attività connesse con la MISP, ovvero l'impermeabilizzazione del sito, comprese le aree verdi, e la gestione delle acque meteoriche ricadenti sull'intera superficie. A proposito della realizzazione dell'impermeabilizzazione di fondo viene messo in evidenza come durante la realizzazione del parcheggio siano state apportate le seguenti modifiche in corso d'opera: realizzazione di un'unica soletta in calcestruzzo con impermeabilizzazione dei giunti e discontinuità con guaina catramata e realizzazione di vasche in calcestruzzo in corrispondenza delle aree verdi impermeabilizzate con teli in HDPE. La Relazione di collaudo ha infine evidenziato come le attività di bonifica abbiano portato ad una variazione importate del modello concettuale dell'Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica precedentemente approvati, in quanto ora l'area sorgente è molto ridotta ed il superamento delle CSC permane solamente in due campioni dello scavo D: il documento ha pertanto presentato una rimodulazione dell'Analisi di Rischio, con la variazione di alcune delle condizioni a contorno precedentemente utilizzate ed in particolare è stata ipotizzata la presenza della falda a 100 m di profondità per l'attivazione del percorso di ingestione acqua di falda ed è stato attivato il percorso di lisciviazione in falda, ipotizzando come trascurabile la presenza della pavimentazione del parcheggio. La rivalutazione dell'AdR aveva come finalità quella di modificare i vincoli da imporre sull'area, eliminando l'oneroso obbligo di mantenere la pavimentazione impermeabile perfettamente integra (anche al di

sotto delle aree verdi) e le nuove valutazioni hanno infatti portato ad imporre la non usufruibilità dell'acqua ad uso potabile per un raggio di 27 metri dall'area contaminata individuata, indipendentemente dalla presenza o meno dell'impermeabilizzazione dell'area.

Il Comune di Rivoli, con DD 678/2014 approva la sopracitata Relazione di Collaudo che modifica i contenuti del POB precedentemente approvato andando a modificare i vincoli imposti sull'area ed eliminando la necessità della MISP, con la verifica annuale e quinquennale dell'integrità degli strati impermeabili realizzati in sito.

Con nota n.118929/LB7/GLS (ns prot. 60658 del 19/10/2016) la Città Metropolitana, con riferimento alle proprie competenze di certificazione degli interventi di bonifica ex art. 248 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., evidenzia che il Comune di Rivoli con la DD 678/2014 ha approvato la variante al POB senza aver attivato le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e richiede ad ARPA di trasmettere la relazione tecnica contenente gli esiti del sopralluogo e dei campionamenti eseguiti in contraddittorio con la Ditta al momento della realizzazione degli interventi di bonifica, (documento fondamentale per il rilascio da parte della Città Metropolitana della certificazione di avvenuta bonifica) e di esprimere il proprio parere circa le risultanze dell'Analisi di Rischio contenuta nella Relazione di Collaudo approvata dal Comune con DD 678/2014, al fine dell'individuazione degli opportuni vincoli da mantenere sull'area.

In data 14/12/2016 (ns prot. 73040) è pervenuta la nota n. 105246 del 13/12/2016 con la quale ARPA ha trasmesso la relazione tecnica ex art. 248 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dando risposta alle richieste avanzate dalla Città Metropolitana. Dalla relazione tecnica si evince come dai campionamenti effettuati da ARPA, i cui risultati sono sovrapponibili a quelli ottenuti dal laboratorio privato di parte, non vi sia evidenza di superamenti delle CSC di riferimento per la destinazione d'uso commerciale/industriale (tranne che per un parametro) e degli obiettivi di bonifica approvati con CSR sito specifiche, superiori alle relative CSC. Per quanto riguarda la rimodulazione dell'Analisi di Rischio, invece ARPA rileva come la normativa già vigente al momento della predisposizione della relazione di collaudo imponesse di fissare il punto di conformità per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica non oltre i confini del sito oggetto di bonifica: alla luce di ciò l'imposizione del vincolo di non usufruibilità dell'acqua potabile nel raggio di 27 metri dal sito proposto dalla Relazione di Collaudo non pare accettabile, e ritiene che l'AdR dovrebbe essere rimodulata in maniera corretta. ARPA inoltre evidenzia come l'aver considerato la totale assenza di pavimentazione sia eccessivamente cautelativo, dato che la nuova perimetrazione della sorgente di contaminazione sembra ricadere interamente sotto aree pavimentate: è plausibile che la pavimentazione stradale già realizzata possa costituire un intervento di MISP sufficiente ad interrompere la possibilità di lisciviazione in falda dei contaminanti ancora presenti nel sottosuolo, ed il relativo Piano di Monitoraggio possa consistere nella semplice verifica della manutenzione in buono stato di conservazione della pavimentazione.

Con nota n. 75925 del 28/12/2016, alla luce delle considerazioni avanzate da ARPA, l'Ufficio Ambiente della Direzione Servizi al Territorio del Comune di Rivoli ha pertanto richiesto al Servizio Progettazione e Reti, di provvedere alla revisione dell'Analisi di Rischio contenuta nella Relazione di Collaudo in funzione delle osservazioni avanzate da ARPA, verificando che l'area contaminata sia effettivamente al di sotto dell'area pavimentata del parcheggio e che la presenza della pavimentazione costituisca una corretta messa in sicurezza permanente, da verificare con un idoneo piano di monitoraggio che ne garantisca la corretta manutenzione.

Con nota n. 6964 del 01/02/2018 il Servizio Reti e Progettazione della Direzione Servizi alla Città ha presentato l'integrazione della Relazione di Collaudo della Bonifica, datata 12/12/2017 e redatta dallo Studio Penta Progetti srl a firma del dott. Geol. Enrico Ardissonne, nella quale la rimodulazione dell'Analisi di Rischio sito specifica definisce che, per i percorsi di migrazione attivi ed i soggetti esposti, si è identificato un rischio sanitario-ambientale accettabile, senza necessità di definizione delle CSR e senza considerare la pavimentazione effettivamente in sito, sollevando così da ogni onere di monitoraggio dell'integrità della copertura.

In data 29/03/2018 si è quindi svolta la Conferenza dei Servizi, convocata dall'Ufficio Ambiente con nota n. 10441 del 15/02/2018, e poi rinviata con nota 15312 del 08/03/2018, per la valutazione della nuova AdR rimodulata, la quale si è conclusa con la richiesta da parte degli Enti di una ulteriore integrazione alla documentazione volta ad approfondire le considerazioni sulla geologia del luogo, attingendo anche a dati di letteratura ed a dati litologici acquisiti da altri progetti in sito, al fine di verificare la presenza di eventuali emergenze sorgentizie e falde sospese che possano in qualche modo essere interessate dall'inquinamento presente nel sito in oggetto.

Con la nota prot. n. 7850 del 10/02/2020, il Servizio Reti e Progettazione del Comune di Rivoli ha presentato una nota con le informazioni richieste, derivanti dagli studi geologici di progetti ed interventi realizzati nelle zone limitrofe e con nota n. 10807 del 10/02/2020 l'Ufficio Ambiente ha convocato per il 25/03/2020 la Conferenza dei Servizi per la valutazione della documentazione integrativa prodotta. Successivamente, con nota 15731 del 16/03/2020, l'Ufficio Ambiente, dando atto della situazione di emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-19, per la quale sono da evitare le riunioni e gli assembramenti di persone, ha annullato la Conferenza dei Servizi del 25/03/2020, convocandone una nuova per il 03/04/2020 in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

In data 01/04/2020, ns prot. 18005, è pervenuto il parere n. 25173 /TA1/GLS del 31/05/2020 nel quale Città Metropolitana di Torino prende atto delle conclusioni della documentazione integrativa che escludono la presenza di evidenze sorgentizie anche a carattere temporaneo e non rileva motivi ostativi all'approvazione delle integrazioni presentate.

In data 01/04/2020, ns prot. 18020, è pervenuta la nota prot. 2020_27758 con la quale ARPA, prendendo atto della documentazione prodotta, ritiene approvabile quanto presentato.

Il presente provvedimento è redatto in conformità ai disposti di cui al D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

D E T E R M I N A

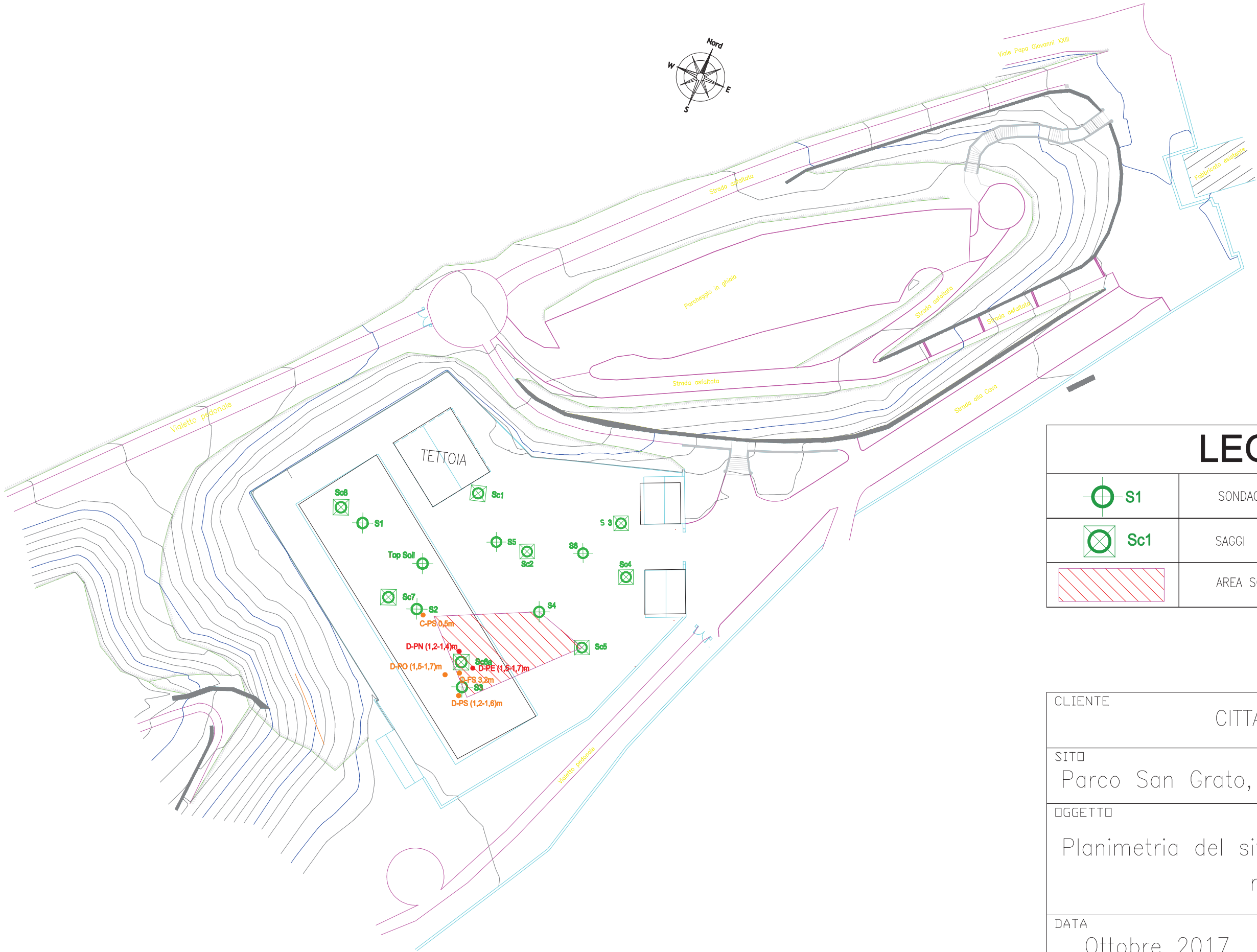
- 1) di **approvare** le modifiche al Progetto di Bonifica ex art. 242 del DLgs 152/2006 e s.m.i. Approvato con DD 678/2014 sulla base della rivalutazione dell'Analisi di Rischio sito specifica datata 12/12/2017 (nota n. 6964 del 01/02/2018) e successivamente integrata con la nota n. 7850 del 10/02/2020 presentate dal **Comune di Rivoli – Servizi a Rete e Progettazione**, con sede legale in Corso Francia 98 a Rivoli, per il sito di Parco San Grato a Rivoli (anagrafe regionale dei siti contaminati **codice n. 2142**), in coerenza con i pareri di ARPA e Città Metropolitana pervenuti nella Conferenza dei Servizi asincrona del 03/04/2020;
- 2) di **definire che**, visto il permanere di una passività ambientale determinata dalla presenza dell'area in cui è presente il superamento delle CSC di colonna B per alcuni parametri, sulle aree individuate nella planimetria in allegato devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'eventuale esecuzione di scavi nell'area devono essere eseguiti adottando le apposite precauzioni per gli operatori e adempiendo agli obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche derivanti dalle specifiche disposizioni sulla gestione dei materiali di scavo nei siti sottoposti a bonifica, di cui al DPR 120/2017;
- 3) di **stabilire che**:

- a) il presente provvedimento costituisce variante dello strumento urbanistico e pertanto le prescrizioni vincolanti riportate nel presente provvedimento sono inserite nella corrispondente scheda normativa di PRGC relativa all'area oggetto di bonifica e dovranno essere esplicitate all'interno del Certificato di Destinazione Urbanistica;
- b) la presente determinazione venga trasmessa al Servizio Progettazione e Reti della Direzione Servizi al Territorio e alla Città del Comune di Rivoli e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, ASL TO3 e Regione Piemonte;
- c) il Servizio Progettazione e Reti comunichi preliminarmente ad Ufficio Ambiente, Città Metropolitana di Torino, ASL TO3 e ARPA Piemonte qualunque variante al progetto approvato;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. è l'ing Michele MICHELIS, Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio della Direzione Servizi al Territorio del Comune di Rivoli.

CM/cm

Li, 23/04/2020

IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



LEGENDA

 S1	SONDAGGI
 Sc1	SAGGI
	AREA SORGENTE RESIDUA

CLIENTE			CITTA' DI RIVOLI		
SITO		RIF.			
Parco San Grato, Rivoli (TO)		R773/j108/08			
OGGETTO					
Planimetria del sito con area sorgente residua					
DATA		TAVOLA		SCALA	
Ottobre 2017		2		1 : 200	
DISEGNATORE					
dott. geol. Enrico Ardissonne					